

N. 2642

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RESCAGLIO e MONTICONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1997**

---

Norme per la pubblicazione di opere di docenti  
della scuola italiana

---

ONOREVOLI SENATORI. – La scuola italiana – di ogni ordine e grado – ha al suo attivo una notevole risorsa culturale, rappresentata dalle pubblicazioni dei docenti. Purtroppo, limitatissima è l'attenzione a queste realtà, e, spesso, chi pubblica deve affrontare enormi sacrifici, in una condizione di solitudine e nell'indifferenza dell'Autorità scolastica.

Un tempo, sulla scheda personale di servizio, spiccava lo spazio riservato alle «pubblicazioni», mentre, ora, nessun rilievo viene attribuito ad opere maturate in una sicura esperienza didattica e in una efficace dimensione culturale.

Suscitare l'interesse in questa direzione significa valorizzare il lavoro scolastico e sollecitare la ricerca individuale, con lo scopo di gratificare una professione che produce e trasmette sapere.

Dall'indimenticabile libro di don Milani «Lettera a una professoressa», in questi ultimi decenni, molti docenti hanno trovato lo spunto per approdare alla narrativa, alla saggistica, alla poesia e all'approfondimento di temi particolari, con contributi che rappresentano spesso l'intuizione e l'approfondimento di problemi con il dono di una apprezzabile impostazione lessicale e linguistica.

Un'attenzione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, per questo impegno culturale significherebbe la valorizzazione della funzione docente, tanto scarsamente compresa in questa ultima temperie storica e porterebbe con sé una carica di entusiasmo a chi può sentirsi demotivato nel suo lavoro quotidiano, nell'attesa anche di tempi migliori per una gratificazione economica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I docenti, in servizio nella scuola elementare, secondaria e superiore, possono chiedere al Ministero della pubblica istruzione la pubblicazione di opere dell'ingegno personali che si impongano per valenza educativa e originalità creativa, in un contesto stilistico efficace e dignitoso.

2. Le opere di cui al comma 1 vanno inviate in cinque copie alla Direzione generale competente per la tematica espressa, corredate da una relazione della presidenza dell'Istituto in cui il docente presta servizio.

### Art. 2.

1. In base al giudizio insindacabile del Ministro le opere ritenute meritevoli di divulgazione sono pubblicate, a spese del Ministero, in 500 copie, di cui 200 sono attribuite alla scuola di provenienza dell'insegnante e 300 copie sono destinate alle biblioteche scolastiche, con preferenza per quelle i cui indirizzi didattici sono in linea con i contenuti della pubblicazione.

### Art. 3.

1. L'opera pubblicata sarà presentata nell'istituto in cui il docente presta servizio, con l'intervento di tutte le componenti, in un pubblico dibattito idoneo a suscitare utili riflessioni.

